



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 15 Ottobre 2021

## IL DECRETO INCENDI E' IN CONVERSIONE AL SENATO NO DEL CONAPO AGLI EMENDAMENTI CHE AFFIDANO AI CARABINIERI FORESTALI IL COORDINAMENTO DEGLI INCENDI E LA FUNZIONE DOS

Il Decreto Legge n. 120/2021 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (il cosiddetto decreto incendi) è ora in fase di conversione in legge presso il Senato della Repubblica ([Atto Senato n. 2381](#)).

Alcuni Senatori hanno depositato emendamenti per attribuire ai Carabinieri Forestali **compiti di coordinamento degli incendi boschivi e attribuzione della funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)** – vedasi [emendamento senatori del gruppo Misto n. 5.34](#) ed [emendamento senatori relatori di maggioranza n. 5.100](#).

Come CONAPO riteniamo questi emendamenti forieri di ulteriore e dannosa frammentazione di competenze e gravemente contrari al buon funzionamento dell'apparato di lotta agli incendi.

Per questi motivi abbiamo avviato una serie di interlocuzioni politiche per scongiurarne l'approvazione.

Vi terremo informati sulla vicenda.

Pubblichiamo inoltre in allegato le memorie che il CONAPO in data 5 ottobre (prima della pubblicazione degli emendamenti) aveva inviato alla Commissione Ambiente del Senato in merito al decreto incendi e alle criticità riscontrate.

Il Segretario Generale aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini



Allegati: 1 (memoria CONAPO al Senato)



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23  
54011 Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 5 Ottobre 2021

## Alla 13<sup>a</sup> Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali Senato della Repubblica

Prot. 262/21

Oggetto: **AS 2381 - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (cd Decreto Incendi).**

Nell'intento di portare il miglior contributo possibile in materia A.I.B. (Antincendio Boschivo), il CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) ritiene indispensabile avanzare alcune proposte di modifica del testo del Decreto Legge in oggetto.

In via preliminare, occorre descrivere molto brevemente il contesto in cui la parte del provvedimento legislativo dedicata all'A.I.B. produrrà i suoi effetti.

In Italia, le competenze sull'A.I.B. risultano essere attualmente suddivise fra lo Stato (Dipartimento della Protezione Civile - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile - Arma dei Carabinieri divisione Carabinieri Forestali) e le Regioni alle quali sono assegnate la maggior parte delle responsabilità in materia.

In relazione a ciò per quanto qui di interesse occorre precisare che, mentre il Dipartimento di Protezione Civile svolge funzioni di previsione, prevenzione e coordinamento a carattere generale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricopre un ruolo prettamente operativo, implementato recentemente con l'assegnazione della gestione della flotta aerea A.I.B. dello Stato e la creazione di specifiche Sezioni Operative A.I.B. di Colonna Mobile (reparti mobili pronti ad intervenire 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale con compiti A.I.B. analoghi a quelli già previsti per altre calamità o emergenze come terremoti, alluvioni, ...).

Allo stato attuale, alle Regioni sono assegnate le competenze di gestione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nei territori di propria competenza lasciando alle stesse un' ampia discrezionalità sul come debbano svolgersi le delicatissime attività appena menzionate.

I Carabinieri Forestali (o i Corpi Forestali Regionali nelle regioni a statuto speciale) curano le attività di prevenzione e repressione dei reati connessi agli incendi boschivi.

Il dato di realtà che emerge, anche solo dalla semplice lettura delle poche righe scritte sopra, è la marcata frammentazione delle competenze che caratterizza il delicato ambito dell'A.I.B..

Ed è proprio questa frammentazione a costituire il problema fondamentale del sistema di contrasto agli incendi boschivi, in particolare nella lotta attiva agli incendi stessi, peraltro già in passato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti.

La procedura di attivazione dell'intervento aereo A.I.B. è uno degli esempi più chiari della denunciata frammentazione delle competenze. Nella pratica infatti, la richiesta dell'intervento di un aeromobile viene inoltrata dal personale D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento – per la maggioranza Vigili del Fuoco) alla Sala Operativa della regione competente (S.O.U.P. – Sala Operativa Unificata Permanente – spesso composta da Vigili del Fuoco), che può inviare gli aeromobili

“regionali” (aeromobili di aziende private con le quali la Regione ha in corso una specifica convenzione) o chiedere l'intervento della flotta di Stato.

In questo secondo caso, il più frequente, la S.O.U.P. inoltra la richiesta di intervento al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato) in capo al Dipartimento della Protezione civile il quale, individuato l'intervento per gli aerei della flotta di Stato comunica alla S.O.C.A.V. (Sala Operativa di Coordinamento ed Assistenza al Volo), interamente gestita e composta da Vigili del Fuoco, la possibilità di decollo di un aeromobile di stato dei Vigili del Fuoco.

**In altre parole, se un D.O.S. dei Vigili del Fuoco ritiene opportuno l'intervento di uno degli aerei del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco deve chiedere alla Regione (gestore regionale – S.O.U.P.) di inviarlo; a sua volta, la Regione inoltrerà richiesta alla Protezione Civile (gestore nazionale – C.O.A.U.) che, se ritiene opportuno l'invio trasmette l'ordine ai Vigili del Fuoco (S.O.C.A.V.) per il decollo di un aeromobile dei Vigili del Fuoco!**

**Oppure nel caso il D.O.S. non sia un appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma personale civile formato dalle Regioni, si arriva all' assurdo tale personale oggi coordina non solo la flotta aerea dello Stato ma anche le squadre dei Vigili del Fuoco.**

Inoltre se è difficile individuare le ragioni e l'efficienza di tale meccanismo di utilizzo dei mezzi aerei, non si può non rilevare che **sorte simile spetta anche alla lotta attiva agli incendi boschivi mediante l'utilizzo di squadre a terra.**

Il panorama nel nostro Paese risulta essere molto variegato.

Alcune Regioni hanno prediletto una organizzazione incentrata sull'utilizzo di personale facente parte di organizzazioni di volontariato senza stipulare nessun accordo di convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per risorse umane (e strumentali) aggiuntive da destinare alla lotta agli incendi boschivi. In quelle regioni, a verificarsi delle emergenze incendi boschivi, i Vigili del Fuoco sono chiamati ad intervenire senza avere ricevuto il potenziamento da parte delle Regioni e quindi a continuo discapito degli ordinari compiti di soccorso pubblico ai cittadini (che è la mission primaria dei Vigili del Fuoco).

Altre Regioni hanno concluso accordi/convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chi prevedendo la mera lotta attiva agli incendi e chi anche incarichi di coordinamento operativo di tutte le forze in campo predisponendo che la S.O.U.P. sia posizionata presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco (es. Piemonte e Liguria).

Ma vi è di più!

L'apparato (ma più propriamente gli apparati) sopra descritto è operativo solamente durante la stagione di massima pericolosità A.I.B. che dura circa 90 giorni, con variazioni di durata tra le regioni del sud (da giugno a settembre) ed in quelle del nord (autunno).

Nel restante periodo dell'anno è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a doversi occupare in toto degli incendi boschivi, che diminuiscono sicuramente in quantità ma certamente non cessano.

In altre parole, tutto il sistema basato sulla regionalizzazione della maggior parte delle competenze in materia A.I.B. è attivo al massimo tre mesi all'anno. Per i restanti 9 mesi circa i compiti di lotta agli incendi boschivi, pur rimanendo in capo alle Regioni, vengono di fatto svolti interamente dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Premesso quanto sopra e venendo al provvedimento legislativo in oggetto si deve sottolineare come lo stesso non muova un solo passo verso l'unificazione delle competenze in materia A.I.B. ma, anzi, ne conferma la frammentazione fra i diversi soggetti attualmente coinvolti.

**Questa delicata attività rimane dunque priva di un soggetto incaricato della direzione e del coordinamento operativo generale ed è per questo che si verificano le situazioni più disparate tra le varie regioni!**

**Sarebbe invece questa la prima novità da introdurre per rendere veramente efficiente il sistema di contrasto agli incendi boschivi.**

Poca chiarezza si ravvisa poi nei criteri con i quali vengono assegnate le risorse economiche ai diversi soggetti. Si pensi al finanziamento per l'acquisto di sistemi video di rilevazione degli incendi che vengono destinati ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali ed alle Forze Armate. Non è stato possibile individuare la ratio alla base di tale distribuzione visto che i Carabinieri Forestali e le Forze Armate non hanno compiti di avvistamento e lotta attiva A.I.B.. Ancora più perplessità fa nascere il fatto che dette risorse vengono assegnate nell'assenza assoluta di un piano di avvistamento coordinato.

Nell'accogliere favorevolmente l'assegnazione al Dipartimento della Protezione civile di generiche funzioni quasi di controllo sull'attività delle Regioni, forse anche alla luce della inefficienza e degli scarsi risultati ottenuti da quando le competenze in questione sono state loro assegnate, questo sindacato CONAPO ritiene ormai fondamentale e doveroso procedere all'unificazione delle competenze.

Unificazione raggiungibile, ad esempio, stabilendo per legge che le Regioni siano obbligate a stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco apposite convenzioni per la programmazione, la direzione ed il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi.


Questo garantirebbe, oltre ad usufruire di indiscusse competenze operative, la standardizzazione delle modalità di gestione, con indubbi vantaggi sull'efficienza operativa.

La medesima logica dovrebbe condurre a norme che regolamentino le attività di previsione e prevenzione, anche se in queste è certamente meno determinante.

Sulla scorta di quanto enunciato finora, vengono nel seguito avanzate alcune proposte di modificazione, cassazione ed integrazione di alcuni articoli del provvedimento legislativo in oggetto, tendenti a conferire all'azione legislativa un intento di unificazione e migliore razionalizzazione delle competenze e delle risorse.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.

Marco Piergallini  




Si allegano suggerimenti di modifica (in rosso).

*Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021.*

---

## **Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »;

Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;

Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteorologiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;

Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere più celeri ed efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco

degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale **da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo **e presieduto dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ~~del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco~~, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, **sentito il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,** e integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**5. Il comma 3 dell'art. 5 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 è così sostituito "Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni si avvalgono del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".**

**6. Il comma 2 dell'art. 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 è così sostituito "Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo a potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da almeno un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale addetto all'Ufficio di coordinamento è integrato da almeno un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".**

**7. Il comma 3 dell'art. 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 è così sostituito "Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai**



*sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h).*

*Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assicura il coordinamento e la gestione delle strutture antincendio statali con quelle regionali anche istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP) composte da Vigili del Fuoco ed integrate da rappresentanti delle Regioni.*

*Ai fini della lotta attiva agli incendi boschivi:*

*a) le regioni stipulano appositi accordi/convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, quale soggetto unico di riferimento, per la direzione ed il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi.*

*b) le regioni possono utilizzare personale appartenente ad organizzazioni di volontariato riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di idonea formazione professionale impartita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.*

*c) le regioni possono avvalersi di propri mezzi aerei e mezzi aerei di altre regioni sulla base di accordi di programma.*

*d) le regioni possono avvalersi anche di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità.*

*In ogni caso, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco coordina e gestisce ogni tipo di risorsa impiegata nella lotta attiva agli incendi boschivi provvedendo, se necessario, altresì alla richiesta all'Autorità competente, anche di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato”.*

**8.** Il comma 4 dell'art. 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 è così sostituito *“Su richiesta del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite la SOUP di cui al comma 3”.*

**9.** Il comma 5 dell'art. 7 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 è così sostituito *“Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assicura il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi”.*

## Articolo 2.

*(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e

agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, **di concerto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile**, assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

### Articolo 3.

*(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)*

1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano re-

gionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 4.

*(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)*

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni **e direttive** finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ~~possono~~ **sono chiamate a stipulare obbligatoriamente** con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto

dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

#### Articolo 5.

*(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)*

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. »;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-*bis*) le aree trattate con il fuoco prescritto; »;

2) alla lettera f), dopo le parole « le azioni » sono inserite le seguenti: « e gli inadempimenti agli obblighi », e dopo le parole « di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole « lettere c) » sono inserite le seguenti: « , c-*bis*) »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Gli interventi culturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola « con » sono inserite le seguenti: « attrezzature manuali, controfuoco e »;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. »;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole « il pascolo e la caccia » sono aggiunte le seguenti: « ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio. »;

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale. »;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera *f*), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio. ».

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 6.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole « 416, 416-*bis* » sono inserite le seguenti: « 423-*bis*, primo comma, »;

b) all'articolo 423-*bis*, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. »;

c) dopo l'articolo 423-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 423-*ter* (*Pene accessorie*). – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 423-*quater* (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è stata disposta la confisca dei



beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. ».

#### Articolo 7.

##### *(Altre misure urgenti di protezione civile)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole « svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinqies* le parole « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 milioni di euro »;

b) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: « 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqies* del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31

ottobre 2023 ». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### Articolo 9.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA